

Allegato "B" al Repertorio n. 35071

Raccolta n. 16829

FONDAZIONE IL MONDO Ente Filantropico del Terzo Settore

Preambolo

Con atto in data 23 gennaio 2009 su iniziativa del compianto Giulio Ciana, e' costituita una Fondazione, ai sensi degli artt. 14 e seguenti del codice civile, denominata originariamente "Fondazione Il Mondo - Onlus"

La Fondazione viene costituita senza scopo di lucro ma per l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale con lo scopo di attuare interventi mirati per alleviare le condizioni di bisogno di soggetti meritevoli di aiuto, di farsi carico di situazioni personali marginali e disagiate anche sotto l'aspetto del bisogno economico, di alleviare le difficoltà delle persone, soprattutto anziane, che non sono in grado di sostenere i costi per una dimora adeguata, di assicurare un'esistenza dignitosa a coloro che versano in condizioni di bisogno, anche mediante la promozione della cultura e dell'arte e l'invio di aiuti umanitari a favore di collettività anche estere.

STATUTO

Articolo 1 - Costituzione, denominazione e disciplina

1.1 È costituito, in conformita' agli artt. 37 e segg. e altre norme applicabili del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo settore" - di seguito, per brevità anche "D. Lgs. 117/2017", del Codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore "Fondazione Il Mondo", che assume la forma giuridica di Ente Filantropico quale Fondazione e quindi si denominerà'

"FONDAZIONE IL MONDO - Ente Filantropico del Terzo Settore"

(in appresso per brevità "Fondazione")

1.2. In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore - sezione "Enti filantropici" - istituito ai sensi del D. Lgs.117/2017, la Fondazione ha l'obbligo di inserire la locuzione "Ente Filantropico" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico nonché indicare gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore.

Articolo 2 - Sede, durata e ambito territoriale di operatività

2.1. La Fondazione ha sede legale nel Comune di Santa Margherita Ligure (Genova)

Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'Organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

2.2 La Fondazione ha durata indeterminata.

Articolo 3 - Finalità e Attività

3.1. La Fondazione, senza scopo di lucro, secondo gli intenti del Fondatore Giulio Ciana, in conformita' all'art. 37 del D.Lgs. 117/2017, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di interesse generale mediante l'erogazione di denaro, beni o servizi, anche di investimento, a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale come previste dall'art. 5 del D.Lgs. 117/2017 e segnatamente:

- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni [lett. c) art. 5, comma 1 del D. Lgs. 117/2017];

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa [lett. d) art. 5, comma 1 del D. Lgs. 117/2017];
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni [lett. f) art. 5, comma 1 del D. Lgs. 117/2017];
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017 [lett. i) art. 5, comma 1 del D. Lgs. 117/2017];
- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi [lett. q) art. 5, comma 1 del D. Lgs. 117/2017];
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell' art. 5 del D. Lgs. 117/2017 [lett. u) art. 5, comma 1 del D. Lgs. 117/2017];

3.2. Le attività principali di cui sopra vengono svolte mediante

- interventi mirati per alleviare le condizioni di bisogno di soggetti meritevoli di aiuto, di farsi carico di situazioni personali marginali e disagiate anche sotto l'aspetto del bisogno economico, di alleviare le difficoltà delle persone, soprattutto anziane, che non sono in grado di sostenere i costi per una dimora adeguata, di assicurare un'esistenza dignitosa a coloro che versano in condizioni di bisogno, anche mediante la promozione della cultura e dell'arte e l'invio di aiuti umanitari a favore di collettività anche estere.
- destinare immobili di proprietà o comunque ottenuti in uso da terzi, a persone bisognose che non siano in grado, con il proprio reddito, di trovare una dimora adeguata;
- destinare immobili di proprietà o comunque ottenuti in uso da terzi, ad alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- recuperare socialmente persone in difficoltà ed attuare azioni di supporto mirate al miglioramento della loro qualità di vita;
- destinare in beneficenza, secondo criteri precisi stabiliti dal regolamento di cui infra, i proventi derivanti dalla gestione del patrimonio immobiliare della fondazione;
- attuare interventi a favore di minori abbandonati e/o di orfani ;
- effettuare erogazioni liberali in denaro o in natura a favore di altri Enti del Terzo Settore o non lucrativi o di enti pubblici che operano prevalentemente e direttamente nell'ambito dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, della tutela dei diritti civili, della ricerca scientifica indirizzata allo studio di patologie di particolare rilevanza sociale, degli aiuti umanitari.
- organizzare e gestire attività culturali, artistiche o ricreative di interesse

sociale quali ad esempio mostre, eventi, conferenze, laboratori, concerti;
-valorizzare edifici e/o beni di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.

Articolo 4 - Attività diverse

4.1. La Fondazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, in quanto integrative delle stesse, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

4.2. La Fondazione, in conformità allo scopo istituzionale, può pertanto svolgere ogni attività consentita dalle normative vigenti tra cui, a titolo esplicativo e non esaustivo:

- a) promuovere la raccolta di fondi da erogare - unitamente alle rendite derivanti dalla gestione del patrimonio - a favore di progetti e iniziative di cui alle sopra indicate finalità;
- b) assistere coloro che intendono donare e sensibilizzare alla cultura del dono e promuovere la raccolta, diretta o indiretta, di fondi da erogare a favore di progetti ed iniziative di utilità sociale per le finalità della Fondazione;
- c) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- d) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, conduttrice, comodataria o comunque dalla medesima posseduti o legittimamente detenuti, nonché affidare a terzi servizi specifici;
- e) partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima che potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- f) costituire ovvero partecipare a società di capitali che svolgano in via strumentale ed esclusiva attività diretta al perseguimento degli scopi statuari della Fondazione;
- g) assumere, direttamente od indirettamente, la gestione e la promozione di realtà/strutture volte al perseguimento delle finalità della Fondazione;
- h) promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori ed organismi nazionali ed internazionali, i relativi addetti e il pubblico;
- i) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte di attività;
- j) istituire premi e/o borse di studio;
- k) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

Articolo 5 - Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili

5.1. La Fondazione esclude ogni fine di lucro sia diretto sia indiretto, ai sensi dell'art. 8 D. Lgs. 117/2017.

5.2. La Fondazione trae le risorse economiche necessarie allo svolgimento

della propria attività principalmente da contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità di cui all'articolo 3 del presente Statuto

5.3. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita della Fondazione, a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali.

Articolo 6 - Patrimonio

6.1. Il patrimonio della Fondazione è composto da:

- il patrimonio iniziale (o fondo di dotazione) indicato nell'atto costitutivo
- ulteriori dotazioni patrimoniali apportate dal Fondatore
- le risorse, i contributi pubblici e/o privati finalizzati a sostenere l'attuazione degli scopi statuari o a finanziare specifiche attività, progetti o iniziative;
- liberalità del Fondatore o di persone fisiche o giuridiche pubbliche o private
- donazioni e altre liberalità nonché disposizioni "mortis causa" a favore della Fondazione
- i beni immobili e mobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo e che siano destinati ad incrementare il patrimonio per il raggiungimento delle finalità di cui al precedente articolo secondo ovvero ad essere alienati per destinarne il ricavato agli scopi istituzionali; a tal fine si precisa che i beni immobili di proprietà della fondazione, se non diversamente stabilito all'atto dell'acquisto mediante costituzione di un vincolo di destinazione trascritto nelle forme di cui all'art. 2645 ter cod. civ. saranno liberamente alienabili e/o utilizzabili al più diverso titolo per consentire alla fondazione di trarne il controvalore e/o le rendite;
- le rendite derivanti dai beni mobili ed immobili pervenuti a qualsiasi titolo alla Fondazione
- le somme introitate dalla Fondazione tramite l'esercizio delle attività diverse indicate al precedente articolo 4 e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017.

6.2. Per gli effetti di cui all'art. 38 del D.Lgs. 117/2017, il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed è impiegato dalla Fondazione con modalità idonee a preservarne il valore, a ottenere un rendimento adeguato a svolgere le attività istituzionali e a garantirne la continuazione nel tempo, anche attraverso la diversificazione degli investimenti.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

La Fondazione osserva criteri conservativi per la gestione delle risorse liquide non ancora impiegate

La Fondazione gestisce il proprio patrimonio con modalità organizzative interne idonee ad assicurarne la separazione dalle altre proprie attività, anche mediante l'istituzione di fondi con destinazione filantropica vincolata, ovvero può affidarne la gestione a intermediari abilitati.

6.3 La Fondazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L'attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto prescritto ai sensi dell'art. 7, comma 2 del D. Lgs. 117/2017.

I medesimi principi di trasparenza, eticità, correttezza ed efficienza dovranno essere osservati nella destinazione e nelle modalità di erogazione di denaro, beni e servizi a sostegno delle attività di interesse generale di cui all'Articolo 3 del presente Statuto.

In particolare, le iniziative promosse dalla Fondazione sono approvate dall'Organo di amministrazione sulla base di:

- a. indirizzi strategici e obiettivi da perseguire;
- b. priorità e strumenti di intervento;
- c. ammontare complessivo delle risorse da destinare all'attività istituzionale e la ripartizione delle stesse tra i settori di intervento.

La Fondazione sceglierà autonomamente i progetti da sostenere e i soggetti con cui collaborare.

6.4. L'erogazione dei servizi e/o delle elargizioni disposte dalla Fondazione in aderenza ai propri scopi verrà ulteriormente e meglio disciplinata, oltre che dalle determinazioni del Consiglio Direttivo, da un apposito Regolamento Interno approvato dal Consiglio Direttivo e periodicamente aggiornato in funzione degli sviluppi delle attività della Fondazione e delle richieste di sostegno pervenute.

Il Regolamento interno dovrà prevedere in dettaglio la disciplina per attribuire i benefici e stabilire i criteri generali per l'erogazione e/o l'attribuzione delle rendite e/o dei beni ai beneficiari

Articolo 7 - Volontari

7.1. La Fondazione può avvalersi, nello svolgimento delle proprie attività, dell'opera di volontari.

7.2. Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono attività in favore della Fondazione o dei progetti della Fondazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto.

7.3. I volontari non occasionali devono essere iscritti in apposito Registro dei Volontari.

7.4. La Fondazione ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. n. 117/2017.

Articolo 8 - Fondatore

8.1. E' Fondatore il signor Giulio Ciana (28.6.1934 - 11.6.2021)

Articolo 9 Organi Sociali

9.1 Sono organi della Fondazione:

- l'Organo di Amministrazione, costituito dal Consiglio Direttivo della Fondazione;
- il Presidente della Fondazione ed il Vice Presidente se nominato ;
- l'Organo di Controllo
- il Revisore

Articolo 10 Consiglio Direttivo della Fondazione

10.1 Organo di Amministrazione della Fondazione e' il Consiglio Direttivo. Salvo quanto disposto dal successivo articolo 10.3, il Consiglio Direttivo della Fondazione puo' essere composto da un numero di persone fisiche non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 5 (cinque).

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre esercizi, fino all'approvazione del Bilancio relativo al terzo esercizio di carica, e sono rieleggibili.

Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26 del D. Lgs. 117/2017.

10.2 Il Consiglio Direttivo e' nominato dal Fondatore.

In caso di morte, o sopravvenuta incapacita' legale, o reiterata inattivita' del Fondatore relativamente alla sostituzione del Consiglio venuto meno, il Consiglio Direttivo verra' nominato, a scelta del Consiglio Direttivo medesimo in carica, in numero di tre o cinque membri, dei quali uno con funzioni di Presidente, su istanza del Consiglio Direttivo in carica e/o sostituendo, e sara' composto da:

in caso di consiglio composto da tre membri:

- due persone indicate dalla signora Angelina ALLEGRETTO, nata a San Quirino (Pordenone) il 2 gennaio 1942 o, morendo o essendo incapace legalmente la signora Angelina ALLEGRETTO, dal Sindaco del Comune ove ha sede la Fondazione;

- un esperto nominato dal Presidente dell'Ordine dei Commercialisti competente per territorio;

in caso di consiglio composto da cinque membri:

- due persone indicate dalla signora Angelina ALLEGRETTO, nata a San Quirino (Pordenone) il 2 gennaio 1942 o, morendo o essendo incapace legalmente la signora Angelina ALLEGRETTO, dal Sindaco del Comune ove ha sede la Fondazione

- un esperto nominato dal Presidente dell'Ordine dei Commercialisti competente per territorio;

- due dal Presidente della Associazione Il Melograno-ODV, con sede in Santa Margherita Ligure (GE) alla Via Fratelli Arpe n. 5 Codice Fiscale 91035680106 o in caso di sua assenza e/o impedimento dall'ultimo vice presidente della Fondazione IL MONDO in carica.

Le nomine dovranno essere effettuate sulla base di "curricula" dettagliati, nell'ambito di personalita' che abbiano maturato competenze nel settore di attività della Fondazione, nel rispetto della volontà del Fondatore e degli obiettivi della Fondazione, e che abbiano spiccate doti morali di imparzialità ed onestà.

Il Consiglio in carica e/o sostituendo convochera' senza indugio, possibilmente con congruo anticipo rispetto alla scadenza della carica, i soggetti chiamati ad effettuare le designazioni che avvieranno il procedimento necessario per la raccolta dei "curricula", anche - se del caso - mediante pubblici avvisi e effettueranno le proprie determinazioni entro e non oltre 30 giorni dalla cessazione del Consiglio in carica e/o sostituendo.

I membri del Consiglio Direttivo dovranno essere liberi di agire secondo coscienza, competenza e professionalità

In difetto di designazione - totale o parziale - da parte dei soggetti aventi titolo alla nomina, il Consiglio Direttivo in carica e/o sostituendo da' comuni-

cazione all'autorità che esercita il controllo e la vigilanza sulla Fondazione dell'impossibilità del rinnovo delle cariche amministrative della Fondazione medesima, per l'adozione degli opportuni provvedimenti a norma di legge.

10.3 I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili e possono essere revocati in ogni tempo:

- per delibera unanime degli altri membri del Consiglio Direttivo, qualora il Consigliere revocato non assolva diligentemente i propri doveri o si renda responsabile di atti e/o comportamenti contrari a disposizioni di legge o di statuto, o comunque inconciliabili con gli scopi della Fondazione

- per mancata partecipazione, senza giustificato motivo, ad almeno tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo

Qualora, per qualsivoglia causa, venga a mancare la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà dimissionario.

In caso di sostituzione di uno o più membri del Consiglio Direttivo per morte, dimissioni o revoca o altra causa, per la designazione dei membri sostituiti si applicheranno le stesse regole previste per la nomina.

In caso di cessazione dalla carica dell'intero Consiglio Direttivo, il Consiglio Direttivo rimane in carica, in prorogatio, fino alla nomina dei sostituti.

10.4 Il Presidente della Fondazione è designato, tra i membri del Consiglio Direttivo, dal Fondatore o, in difetto, dal Consiglio Direttivo stesso, che parimenti potranno indicare un Vicepresidente che sostituisca il Presidente in tutte le competenze del presente statuto nei casi di assenza temporanea o impedimento.

Il Presidente della Fondazione resta in carica per la durata di tre esercizi fino all'approvazione del Bilancio relativo al terzo esercizio di carica e può essere rieletto.

La carica di Presidente può essere in ogni tempo revocata da chi abbia dato corso alla nomina anche permanendo la carica di membro del Consiglio Direttivo.

10.5 Per il funzionamento del Consiglio Direttivo valgono le seguenti regole:

- a) il Consiglio Direttivo si riunisce presso la sede sociale o in altro luogo purché nell'ambito della Regione Liguria, nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, su richiesta del Presidente o, in sua vece, del Vicepresidente, ovvero della maggioranza dei membri in carica, ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità per il buon andamento della Fondazione;

- b) è ammessa altresì la possibilità che le adunanze del Consiglio Direttivo si tengano con la modalità della audio-video e tele conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti, il Consiglio Direttivo si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

- c) la convocazione del Consiglio Direttivo è spedita almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza e, nei casi di urgenza, almeno due giorni prima a ciascun membro

- d) l'avviso di convocazione può essere redatto su qualsiasi supporto carta-

ceo o magnetico e può essere spedito con ogni sistema di comunicazione compreso il telefax e la posta elettronica, a condizione che esista prova idonea ad assicurare l'avvenuto ricevimento.

e) le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal membro più anziano di età o dal Vicepresidente se nominato;

f) le deliberazioni del Consiglio Direttivo si intendono legalmente ed efficacemente adottate se riportano il voto favorevole della maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo stesso;

g) sono validamente tenute le riunioni del Consiglio Direttivo alle quali partecipino, anche in assenza di previa convocazione, tutti i membri in carica

h) alle riunioni del Consiglio Direttivo possono partecipare, senza diritto di voto, il segretario (se nominato), l'organo di controllo e/o i membri del Collegio dei Revisori dei Conti o il Revisore Unico;

i) salvo che l'adozione del metodo collegiale non sia espressamente richiesta da uno o più consiglieri, fuorché nei casi disposti dall'art. 10. 6 i) del presente statuto, i membri del Consiglio Direttivo possono esprimere le loro determinazioni mediante consenso reso per iscritto.

Ove il metodo decisionale sia formato con il consenso scritto dei consiglieri, la decisione è da intendersi formata quando il consenso ad una specifica decisione espressa per iscritto pervenga, con ogni mezzo di comunicazione compreso il telefax o la posta elettronica, presso la sede sociale da parte di tanti membri che rappresentino la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo in carica

La specifica decisione è preventivamente comunicata ai membri del Consiglio Direttivo in forma scritta su supporto cartaceo o magnetico con l'apposizione della firma in originale o in forma digitale.

Ai fini della formazione della maggioranza richiesta si considerano validi i consensi pervenuti nel periodo di dieci giorni dalla richiesta di decisione su ogni specifica materia.

Ove sia raggiunta la maggioranza richiesta, la decisione così formata deve essere comunicata, con ogni mezzo di comunicazione compreso telefax o posta elettronica, a tutti i membri del Consiglio Direttivo, e deve essere tempestivamente trascritta a cura dell'organo amministrativo nel Libro delle decisioni del Consiglio Direttivo di cui all'articolo 10.7 avendo cura di indicare:

- la data in cui la decisione si è formata;
- l'identità dei votanti;
- l'identificazione dei membri favorevoli, astenuti e dissenzienti;
- le dichiarazioni relative alla decisione adottata, quando richiesto;

Tutta la documentazione descritta ai precedenti punti del presente articolo va conservata in allegato nel Libro delle decisioni del Consiglio Direttivo di cui all'articolo 10.7

10.6 Sono di competenza del Consiglio Direttivo della Fondazione:

a) l'approvazione del Bilancio consuntivo annuale e del Bilancio preventivo;

b) l'approvazione ove richiesta dalla legge del Bilancio Sociale con l'elenco e gli importi delle erogazioni deliberate ed effettuate nel corso dell'esercizio, con l'indicazione dei beneficiari diversi dalle persone fisiche

c) l'attuazione, secondo le modalità delineate dal presente statuto e dalla legge vigente, richiamato l'art. 38 del D.Lgs. 117/2017, dei principi e delle

iniziative in merito alla gestione del patrimonio, alla raccolta di fondi e risorse in genere, alla destinazione, alle modalità di erogazione di denaro, beni o servizi, anche di investimento a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale

d) l'assunzione di decisioni in ordine alla sottoscrizione degli atti e contratti di ogni genere inerenti alle attività della Fondazione

e) l'assunzione di decisioni in ordine al compimento delle operazioni bancarie di qualsiasi natura da compiersi a nome della Fondazione

f) l'assunzione di decisioni in ordine al concorso ad iniziative aperte al pubblico inerenti alle attività della Fondazione nonché alla eventuale sottoscrizione di accordi di qualsiasi natura ad esse correlati;

g) il compimento di tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione

h) la nomina di eventuali Comitati Tecnici o Scientifici che abbiano potere meramente consultivo e prestino la loro attività su base volontaria e senza percepire compensi.

i) l'adozione di eventuali modifiche dello Statuto della Fondazione da sottoporre ad approvazione da parte dell'Autorità competente ove richiesto;

j) l'approvazione e modifica dei regolamenti interni, con particolare riferimento anche a quanto disposto dall'art. 6.4 che precede

k) le competenze tutte attribuite dal presente Statuto e dalla legge vigente

10.7 I verbali delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo della Fondazione devono essere firmati dal presidente della riunione e dal segretario, nominato di volta in volta o in via continuativa, trascritti in ordine cronologico su un apposito Libro

10.8 Il Consiglio Direttivo può nominare, anche in via continuativa, un Segretario della Fondazione per la redazione dei verbali e la tenuta della documentazione degli Organi della Fondazione

Articolo 11 Presidente della Fondazione

11.1 Il Presidente della Fondazione ha la rappresentanza legale della Fondazione e i poteri per attuare tutte le delibere del Consiglio Direttivo.

11.2 Previa deliberazione del Consiglio Direttivo il Presidente della Fondazione può nominare avvocati e procuratori per la tutela dei diritti della Fondazione di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa e per qualunque grado di giurisdizione.

11.3 Il Consiglio Direttivo può delegare poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione al Presidente, al Vicepresidente e/o ad alcuno dei suoi membri, con la sola eccezione delle materie di cui alle lettere a), b) i) e j) dell'Articolo 10.6

11.4 Il Presidente della Fondazione convoca e presiede le riunioni degli eventuali Comitati Tecnici e Scientifici

11.5 Il Presidente della Fondazione cura i rapporti con le Autorità e le Pubbliche Amministrazioni con i più ampi poteri.

11.6 Il Presidente ha la rappresentanza legale generale della Fondazione e la firma sociale, di fronte ai terzi e in giudizio, e per tutte le operazioni contrattuali, bancarie e di gestione delle attività della Fondazione; sottoscrive i contratti, gli atti e i documenti della Fondazione e quant'ocorra per l'espletamento di tutti gli affari deliberati; sorveglia il buon andamento della fondazione; cura l'osservanza dello statuto e ne promuove la riforma, qualora si renda necessaria. In caso di necessità ed urgenza può adottare ogni provve-

dimento che si ritenga opportuno nei limiti di quanto sopra indicato sottoponendolo a successiva ratifica del Consiglio Direttivo della Fondazione.

Articolo 12 - Organo di Controllo

L'organo di Controllo è nominato dal Consiglio Direttivo

Può essere monocratico; quando è collegiale è composto da tre membri effettivi e due supplenti. La scelta tra organo monocratico o collegiale spetta al Consiglio Direttivo all'atto della nomina.

Qualora si trattasse di organo collegiale, l'organo di controllo nomina il Presidente tra i propri membri effettivi.

I membri dell'organo di controllo durano in carica tre esercizi e scadono con l'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio del mandato; partecipano alle sedute del Consiglio Direttivo cui devono essere convocati.

La carica di membro dell'Organo di Controllo è remunerata, oltre il rimborso spese, in misura non superiore alle remunerazioni previste per la medesima carica in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni. L'organo di Controllo redige la relazione sul bilancio consuntivo.

L'organo di controllo

a) vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;

b) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

c) al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'Assemblea, la revisione legale dei conti;

d) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017.

e) attesta che il bilancio sociale, previsto dall'art. 39 del D. Lgs. 117/2017, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 della medesima legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni della fondazione, su determinati progetti di erogazione o su singoli affari.

Articolo 13 - Revisore

Al superamento dei limiti previsti dall'art. 31 del D.Lgs. 117/2017 il Consiglio dovrà nominare un revisore legale dei conti; la competenza alla revisione potrà essere affidata all'organo di controllo ove tutti i suoi membri siano iscritti nel registro dei Revisori legali.

Il Revisore Legale dei Conti deve verificare la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione nonché degli impegni assunti e della relativa copertura finanziaria.

Il Revisore verifica se il bilancio di esercizio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se è conforme alle norme che lo disciplinano. Esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio.

Il Revisore è nominato per tre esercizi e scade alla data di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio; può essere riconfermato.

Il Revisore può essere invitato a partecipare alle riunioni del Consiglio di

Amministrazione senza diritto di voto.

Gli emolumenti del Revisore sono stabiliti in analogia a quanto previsto per il medesimo incarico presso analoghe istituzioni e nel rispetto dei limiti di legge.

Articolo 14 Esercizi finanziari - Bilancio - Bilancio Preventivo - Libri Sociali

14.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno con l'obbligatorietà del rendiconto annuale.

14.2. Entro il 31 dicembre di ogni anno deve essere redatto un bilancio preventivo che consenta di definire indirizzi e stanziamenti necessari per l'attività della Fondazione nell'anno successivo.

Il bilancio preventivo ha finalità di controllo gestionale ed è redatto con le modalità proprie di tali documenti.

14.3. Entro e non oltre quattro mesi dalla chiusura di ogni esercizio sociale, il Consiglio Direttivo redige il rendiconto annuale consuntivo

Dopo l'approvazione, l'Organo di amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.

14.4 I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.

14.5. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

14.6 Il rendiconto annuale consuntivo e il bilancio preventivo devono restare depositati presso la sede della Fondazione e sono a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dalla Fondazione a spese del richiedente.

14.7 Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, la Fondazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dei Revisori dei Conti.

I libri della Fondazione sono visibili a chiunque ne faccia motivata istanza; le copie richieste sono fatte dalla Fondazione a spese del richiedente.

Articolo 15 - Bilancio sociale

15.1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, la Fondazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

15.2. Ai sensi dell'art. 39 del D. Lgs 117/2017 il bilancio sociale dovrà contenere l'elenco e gli importi delle erogazioni deliberate ed effettuate nel corso dell'esercizio, con l'indicazione dei beneficiari diversi dalle persone fisiche.

Articolo 16 - Foro competente

16.1. Ogni eventuale controversia relativa alla interpretazione, esecuzione e validità al presente Statuto, sarà soggetta alla competenza territoriale esclusiva del Foro di Genova

Articolo 17 - Libri sociali obbligatori

17.1. La Fondazione redige e conserva i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

Articolo 18 - Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

18.1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 D. Lgs. 117/2017 e salva

diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore (con preferenza, come indicato dal Fondatore, e sempreche' sia iscritta al Registro Unico degli Enti del Terzo Settore, all'Associazione Il Melograno-ODV, con sede in Santa Margherita Ligure (GE) alla Via Fratelli Arpe n. 5 Codice Fiscale 91035680106), secondo le disposizioni dell'organo amministrativo.

18.2 .La Fondazione, a seguito di parere favorevole dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, D. Lgs. 117/2017, ovvero di altro ufficio individuato dalla normativa pro tempore vigente, può fondersi o comunque confluire, anche previo scioglimento, in o con altri enti del Terzo settore di natura non commerciale, che perseguono gli stessi fini, per conseguire più efficacemente gli scopi istituzionali.

18.3 I beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa tornano nella disponibilità dei soggetti concedenti.

Articolo 20 - Norme di chiusura

19.1. La Fondazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.

19.2 Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alla disciplina vigente in materia.

Chiavari, undici dicembre duemilaventiquattro

F.to Ines REPETTO

F.to Federico CATTANEI - Notaio